

- 4) La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-467/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte — Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte — Decisione condizionale — Decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea sul fondamento dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettere b) e c) — Aiuto esistente — Aiuto nuovo — Nozioni — Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno]

(2017/C 437/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e P. Němečková, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e P. Grasso, avvocati dello Stato)

Dispositivo

- 1) I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 giugno 2015, Italia/Commissione (T-527/13, EU:T:2015:429), sono annullati.
- 2) Il ricorso proposto dalla Repubblica italiana dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nella causa T-527/13 è respinto.
- 3) La Repubblica italiana sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 406 del 7.12.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 ottobre 2017 — Repubblica slovacca / Commissione europea

(Cause riunite C-593/15 P e C-594/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Risorse proprie dell'Unione europea — Decisione 2007/436/CE — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Perdita di determinati dazi all'importazione — Obbligo di versare alla Commissione europea l'importo corrispondente alla perdita — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Lettera della Commissione europea — Nozione di «atto impugnabile»)

(2017/C 437/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, A. Tokár, G.-D. Balan e Z. Malůšková, agenti)